



Comune di Busto Garolfo

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Istituzione della tari

Art. 3 Determinazione della tari

Art. 4 Presupposti per l'applicazione del tari

Art. 5 Superficie soggette alla tari

Art. 6 Superfici non soggette alla tari

Art. 7 Esenzioni

Art. 8 Applicazione della tari in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 9 Obbligazione concernente il pagamento della tari

Art. 10 Tariffe di riferimento

Art. 11 Calcolo della tari

Art. 12 Componenti di costo

Art. 13 Metodo utilizzato

Art. 14 Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

Art. 15 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tari

Art. 16 Assegnazione delle utenze alle classi di attività

Art. 17 Calcolo della tari per le utenze domestiche

- Art. 18 Calcolo della tari per le utenze non domestiche
- Art. 19 Utenze non stabilmente attive
- Art. 20 Modalità di realizzazione del servizio
- Art. 21 Riduzione della tari
- Art. 22 Agevolazioni per la raccolta differenziata
- Art. 23 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- Art. 23bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 24 Copertura delle riduzioni e agevolazioni
- Art. 25 Servizi
- Art. 26 Perdita e mancata restituzione della Navigli Card
- Art. 27 Conferimento dei rifiuti
- Art. 28 Il trattamento dei dati
- Art. 29 Controllo e verifiche
- Art. 30 Funzionario responsabile
- Art. 31 Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione
- Art. 32 Numero di persone occupanti i locali
- Art. 33 Accertamenti
- Art. 34 Riscossione
- Art. 35 Sanzioni e contenzioso
- Art. 36 Rimborsi
- Art. 37 Istanza di contestazione
- Art. 38 - Clausola di adeguamento
- Art. 39 Riferimenti di legge
- Art. 40 Disposizioni finali e transitorie

Art. 41 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina della componente TARI diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale prevista dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. Per quanto non previsto e/o indicato esplicitamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA)

Art. 2 - Istituzione della TARI

1. Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2004, è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura tributaria di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013.

Art. 3 - Determinazione della TARI

1. La TARI è determinata, ai sensi dell'art.1 comma 651 della Legge 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

2. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 comma 683 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto secondo le indicazioni del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione 3 Agosto 2021 363/2021/R/RIF e s.m.i. dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ed è approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la TARI precedentemente deliberata ed in vigore.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

4. La TARI è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa e ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente, e da una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.

Tale ripartizione deve essere conforme alle disposizioni ARERA

5. È fatta salva ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013 l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. La TARI, ai sensi del comma 691 dell'art.1 Legge 147/2013, è affidata al soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nel rispetto della Convenzione Comune/Gestore.
7. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è individuato nel Consorzio dei Navigli S.P.A. (di seguito "CN").
8. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
9. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
10. Il presente articolo si applica fino a diverse disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Art. 4 - Presupposti per l'applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (TIA2).
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della TARI, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a TARI è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

d) la superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare al CN, solo in caso di variazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

5. La TARI è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 5 - Superfici soggette a TARI

1. Sono soggetti a TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette a TARI tutte le aree operative scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

Art.6 - Superfici non soggetti a TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti sino all'altezza di 1,5 metri nonché balconi e terrazze purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno.

Utenze non domestiche

- locali di cui all'art.21, comma 5;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva;
- unità immobiliari che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le predette condizioni.
- superfici adibite all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e alle attività connesse ai sensi dell'art.2135 del codice civile;
- le superfici adibite alle lavorazioni industriali e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente collegati alle aree nelle quali si svolgono le lavorazioni;
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o speciali pericolosi.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 7 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla TARI:

a) gli edifici adibiti a scuole di ogni ordine e grado, pubbliche. Resta ferma la disciplina della TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31

dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente al Comune, che lo trasferirà a sua volta al CCN, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie;

- b) locali e le aree per i quali la TARI sarebbe integralmente a carico del Comune;
- c) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto.

Art. 8 - Applicazione della TARI in funzione dello svolgimento del servizio

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 9 - Obbligazione concernente il pagamento della TARI

1. L'obbligazione concernente il pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dall'art. 31 comma 4).
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre i termini previsti dall'art. 31 comma 4), dà diritto all'abbuono della TARI a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la TARI non è dovuta se l'utente dimostri che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;
 - b) quando la cessazione è riferita ad un trasferimento all'interno di uno dei Comuni appartenenti al CCN.
5. Il CN in collaborazione con il Comune procede alla chiusura d'ufficio delle posizioni nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

Art. 10 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art.3 comma 4 del presente Regolamento, fino a diverse disposizioni

dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e della normativa di settore.

Art. 11 - Calcolo della TARI

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art.10 del presente Regolamento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la TARI, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio
2. Il piano economico finanziario di cui al comma 1 è predisposto ai sensi della Deliberazione 3 Agosto 2021 363/2021/R/RIF e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dovrà conformarsi alla normativa di settore e ad ogni disposizione dell'autorità stessa.
3. La TARI è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
4. Le componenti di parte fissa e variabile sono determinate in coerenza con la deliberazione di cui al comma 2 e comunque coerenti alla normativa di settore e alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Art. 12 - Componenti di costo

1. Le componenti di costo della TARI sono definite nella Deliberazione 3 Agosto 2021 363/2021/R/RIF e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia reti e ambiente (ARERA).
2. In ogni caso le componenti di costo della TARI saranno definite in conformità alla normativa di settore e ad ogni disposizione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente (ARERA)
3. E' previsto l'accantonamento di un fondo rischi su crediti che potrebbero essere dichiarati inesigibili.

Art. 13 - Metodo utilizzato

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:
 - utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
 - utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..
2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.

4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la TARI.

Art. 14 - Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a/K_b) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa/variabile della TARI desumendoli dalle tabelle allegate al DPR 158/99.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 15 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della TARI

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (K_c/K_d) da attribuire alla parte fissa/variabile della TARI desumendoli dalle tabelle allegate al DPR 158/99.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

4. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

Art. 16 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.15, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

2. La TARI applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.).

Art. 17 - Calcolo della TARI per le utenze domestiche

1. La quota fissa della TARI per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$\text{TFd}(n, S) = \text{Quf} * S * \text{Ka}(n)$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$\text{Quf} = \text{Ctuf} / \sum_n S_{\text{tot}}(n) * \text{Ka}(n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot}(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della TARI per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/Kg) secondo la seguente espressione:

$$\text{TVd}(n) = \text{Quv} * \text{Kb}(n) * \text{Cu}$$

dove:

TVd(n) = quota variabile della TARI per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\text{Quv} = \text{Qtot} / \sum_n N(n) * \text{Kb}(n)$$

dove:

Q_{tot} = quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche

$N(n)$ = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$K_b(n)$ = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

C_u = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Art. 18 - Calcolo della TARI per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, Sap)$ = quota fissa della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Qapf$ = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c)

$$Qapf = Ctapf / \Sigma Sap Stot(ap) * Kc(ap)$$

dove:

$Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$Stot(ap)$ = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$Kc(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (K_d) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sap) = C_u * Sap * Kd(ap)$$

dove:

TVnd = quota variabile della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva

ap e una superficie pari a Sap

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività

Art. 19 - Utenze non stabilmente attive

1. Per “utenze non stabilmente attive”, previste dall’art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi;

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 18 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto di autorizzazione o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La TARI viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria di riferimento con un minimo imponibile di Euro 15.

3. Per le utenze domestiche sono associati, ai fini del calcolo della TARI:

- Nucleo 1 per tutte le superfici

Al fine di verificare che l'utenza non sia stabilmente attiva, possono essere richieste a cura del soggetto gestore e/o del Comune, copia delle bollette dei consumi per le utenze a rete.

A queste sarà applicata la riduzione di cui all'art. 21, comma 2.

Art. 20 - Modalità di realizzazione del servizio

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani si fa riferimento all'apposito Regolamento comunale dei servizi di igiene urbana.

Art. 21 - Riduzioni della TARI.

1. La TARI è ridotta, per quota fissa e quota variabile, nei seguenti casi:

a) del 60% quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri al punto di raccolta, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

2. La TARI è ridotta del 30%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

- a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. La riduzione si applica, inoltre, per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;
- b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

3. La TARI è ridotta del 20%, per quota fissa e quota variabile, nei seguenti casi:

a) Per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio. Beneficiario della riduzione può essere l'intestatario od in sua vece un componente del proprio nucleo familiare, residente nello stesso edificio, il quale si impegna ad effettuare il compostaggio, oltre che per sé anche per il predetto intestatario, a condizione che il sostituto sia parente o affine entro il quarto grado.

Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta di rinnovo entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo. Agli utenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio domestico non sarà consegnato l'apposito contenitore per il conferimento della frazione organica compostabile al servizio di raccolta porta a porta;

b) fabbricati rurali ad uso abitativo.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui recupero o smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Ai sensi dell'allegato L-quinquies del Dlgs 116/2020, per le sole attività di produzione industriale sono soggetti alla tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva.

5. In attuazione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater alla quarta parte del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, a condizione che le utenze interessate comunichino le informazioni ai sensi dell'art. 23 bis del presente regolamento.

A questo proposito si stabilisce che:

- per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- la riduzione della quota variabile, è calcolata sulla base della quantità di rifiuti urbani effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi complessivamente prodotti dall'utenza.
- nel calcolo dei quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo e presi in considerazione per la determinazione della riduzione sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Ai fini dell'applicazione della suddetta agevolazione per le utenze non domestiche il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al CN, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti urbani avviata al riciclo nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

Tali agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

6. La Tari è ridotta del 20% per la quota variabile e fissa per locali o aree di produzione, nel caso di utenze non domestiche che presentano una documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo.

7. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle riduzioni per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

8. Le utenze interessate di cui ai commi 4, 5, e 6 devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;

b) trasmettere la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 23 bis del presente regolamento.

c) le utenze interessate di cui al comma 5 devono presentare il rinnovo della riduzione entro il 31 Gennaio di ogni anno, corredato dalla documentazione comprovante lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali.

9. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato ed hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.

10. Le riduzioni di cui ai commi 1,2 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.

11. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi 1 e 2. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

12. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.

13. Le riduzioni /esclusioni del presente articolo sono applicate a condizione che sia stata presentata la denuncia originaria o di variazione con l'indicazione delle superfici interessate alla riduzione/esclusione. La mancata presentazione della documentazione attestante lo smaltimento così come indicato al comma 8 lettera b) di cui sopra, comporta la revoca del beneficio e la fatturazione in sede di conguaglio da parte del soggetto gestore relativamente alle intere superfici su cui insiste l'attività produttiva e magazzini ad essa correlati.

Art. 22 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della TARI per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Le agevolazioni ai singoli utenti potranno applicarsi quando sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.

3. Sono previsti incentivi per chi conferisce i rifiuti differenziati all'Ecocentro, a condizione che quest'ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e sia disciplinato da un apposito Regolamento.

Art. 23 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della TARI.
2. I soggetti che, a seguito di specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, risultino avere titolo per la concessione del sussidio, sono le persone singole e i nuclei familiari riconosciuti idonei in base alla normativa ISEE, secondo i parametri annualmente stabiliti dall'organo esecutivo con l'atto con cui vengono definite le fasce ISEE .

Art. 23 bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa. A tal fine, le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine con specifica richiesta. La richiesta è valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 Gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero o al riciclo nell'anno solare precedente. E' fatta salva la facoltà per l'ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) I dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita iva codice utente;
 - b) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) I dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) I dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) I dati sui quantitativi di rifiuti , suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviate a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) I dati identificativi dell'impianto/ degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale , partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del Gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata via Pec al Comune ed al CN entro il termine del 30 Giugno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69), con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'assunzione di un impegno, per il periodo minimo di 2 anni, di avvio al recupero dei rifiuti urbani con soggetti debitamente autorizzati. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Il Comune tramite il CN provvederà al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
6. Il Comune tramite il CN ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 24 - Copertura delle riduzioni e agevolazioni

1. Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni di cui agli art. 21 comma 1, lettera a), comma 3 lettera a) e art. 23 dovranno essere previste in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio comunale; tali importi non potranno eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio ai sensi del comma 660 dell'art. 1 Legge 147/2013. In questo caso la copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI e saranno specificatamente indicate nel Piano Finanziario.

Art. 25 - Servizi

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:
 - a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
 - b) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti;
 - c) consegna della tessera di identificazione "Navigli Card";
 - d) sportello aperto al pubblico per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o per la distribuzione del materiale informativo;
 - e) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini circa le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.
2. La tessera identificativa di cui al comma 1 lettera c) ha molteplici funzioni e vantaggi:
 - identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del CN;
 - chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio di raccolta differenziata che vi si svolge;
 - validità illimitata in quanto non vengono stampati dati che possono variare nel tempo.
 -

Art. 26 - Perdita o mancata restituzione della "Navigli Card"

1. In caso di perdita della tessera identificativa il contribuente deve denunciarne lo smarrimento al CN e richiedere allo stesso un duplicato della "Navigli Card". Il costo per la stampa della nuova tessera verrà fatturato al costo di € 2,50.
2. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire al CN la tessera magnetica identificativa e tutto il materiale necessario alla raccolta differenziata.

Art. 27 - Conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori e/o sacchi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in base alle modalità previste all'art. 20 del presente regolamento.
3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nell'opuscolo consegnato dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze.

Art. 28 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei documenti per il pagamento della TARI e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) è effettuato dal CN nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare al CN le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).
4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) ad ogni soggetto deve essere resa nota un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.
5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, come aggiornato e integrato dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), ovvero quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal CN.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.
9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia

residenza e non compare più nelle banche dati comunali. “

Art. 29 - Controlli e verifiche

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sulla validità delle denunce uniche dei locali.
2. I soggetti che effettuano i controlli e le verifiche di cui al comma 1 sono rappresentati da personale di vigilanza, da personale delegato dal Comune o da personale del CN.

Art. 30 - Funzionario responsabile

1. L'Amministrazione comunale designa il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, commi 692, 693 della Legge 147/2013. In caso di affidamento in concessione il responsabile è il rappresentante legale del concessionario.

Art. 31 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della TARI (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia unica dei locali ed aree soggette a TARI su modulo predisposto dal CN e disponibile presso gli uffici comunali.
2. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
3. All'atto della dichiarazione viene rilasciata copia della denuncia.
4. Al fine dell'attivazione/cessazione del servizio le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro 90 giorni da quando:
 - a) Ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
 - b) Si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) Si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

Il termine legislativo del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento, ai sensi del comma 684 dell'art. 1 Legge 147/2013, resta valido solo ai fini dell'accertamento della TARI.

Il CN deve dare riscontro di aver ricevuto tutta la documentazione entro 30 giorni dalla ricezione della medesima.

5. L'utente deve comunicare al CN la documentazione relativa all'attivazione, variazione e cessazione del servizio, indicando le informazioni obbligatorie, secondo le modalità previste nella Carta della Qualità del Servizio conforme a quanto disposto dal TQRIF.

6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 32 comma 3, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà effetto per le annualità pregresse, fatta salva l'attività di accertamento di cui all'art. 33.

Art. 32 - Numero di persone occupanti i locali

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che non hanno presentato regolare denuncia verrà associato ai fini del calcolo della TARI un numero di occupanti pari a quello indicato dall'art. 19 comma 3.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al CN, presentando apposita denuncia di variazione entro il termine di cui all'art. 31 comma 4). Tale denuncia deve essere presentata solo in caso di variazioni che comportano cambio di intestazione dell'utenza e per quelle non registrate negli archivi anagrafici.

Art. 33 - Accertamenti

1. Il Funzionario responsabile del Tributo provvede, direttamente, o con affidamento a terzi, a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la TARI, al controllo dei dati dichiarati in denuncia nonché al regolare pagamento del tributo. In caso di affidamento a terzi le attività saranno regolamentate con apposito accordo tra le parti. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della TARI a nuovi utenti o la modifica della TARI applicata ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
4. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
5. Il contribuente che regolarizza, entro i termini di legge, la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione prevista per il ravvedimento operoso e pertanto di un importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.

Art. 34- Riscossione e dilazione di pagamento

1. La riscossione della TARI ai sensi del comma 691 dell'art. 1 Legge 147/2013, è affidata al CN.
2. Il CN provvederà alla riscossione, anche coattiva, della TARI nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
3. L'avviso di pagamento non viene emesso per importi uguali o inferiori a 2,50 euro al lordo dell'addizionale provinciale.

4. La TARI è riscossa tramite avviso di pagamento in acconto (calcolato sui 8/12 delle tariffe dell'anno precedente) con rate scadenti il 31/3 ed il 30/6; successivamente si procederà con un'emissione a saldo con scadenza 15/12 calcolato con le tariffe definitive dell'anno di competenza; nel caso in cui Arera o altre Autorità competenti dovessero deliberare scadenze differenti, le stesse saranno recepite d'ufficio senza necessità di variazione regolamentare. Nel caso in cui l'avviso di pagamento sia di importo inferiore ai 60 Euro sarà comunque previsto il pagamento in un'unica rata. Le modalità di versamento sono individuate nel PAGO PA, MAV, BP o SDD, oppure con servizi Web o POS di possibile attivazione da parte del CN.

Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione. Il termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

Per le richieste di rateizzazione dei documenti sopra citati, saranno attuate le medesime modalità previste per la riscossione coattiva ai commi successivi.

5. Gli avvisi di pagamento sono spediti, a cura del CN, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.

6. L'utente che non paga entro il termine indicato nell'avviso di pagamento è considerato 'moroso'. Il CN, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di scadenza riportata nell'avviso, procederà con l'invio all'utente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, apposito sollecito di pagamento idoneo a liquidare la pretesa e fissare la scadenza in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Nel predetto sollecito verranno addebitate all'utente anche le spese di emissione e di notifica, come definite dal contratto di servizio tra il Comune ed il CN.

7. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il CN procederà al recupero del credito nelle forme consentite dalla normativa. In particolare ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, provvederà ad emettere avviso di accertamento esecutivo in qualità di soggetto affidatario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (che si avvale delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973) nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contenente anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti recheranno espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

8. Gli atti di cui al comma 7 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

9. Per la riscossione coattiva si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro
- b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento

alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie

10. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili.

11. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 7, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 0,5 punti percentuali.

12. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento esecutivo se l'ammontare dell'imposta, risulti inferiore a € 12,00.

13. Non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi è inferiore a € 70,00, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

14. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

15. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro € 12,00.

16. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore

17. Come da comma 791 dell'art. 1 della Legge 160/2019, al fine di facilitare le attività di riscossione l'Ente comunale consente, sotto la propria responsabilità, al CN, in qualità di soggetto affidatario, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali; sempre tramite ausilio dell'Ente restano ferme le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria.

18. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) mancata notifica atto propedeutico non perfezionatosi nuovamente al secondo tentativo consecutivo in seguito a verifica con ufficio anagrafe comunale;
- b) mancata notifica atto di accertamento/ingiunzione di pagamento al primo invio e, se la verifica con ufficio anagrafe comunale evidenzia una variazione di recapito, al successivo tentativo non perfezionatosi;
- c) irreperibilità dichiarata dall'ufficio anagrafe comunale;
- d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- f) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- g) liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- h) cancellazione della società tale da rendere irrecuperabile il credito;

- i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale e fallimentare. In caso di fallimento/liquidazione giudiziale è sufficiente la dichiarazione del tribunale;
- j) limite di importo che comporta l'anti-economicità della procedura, valutata per ogni singola pratica in base alle azioni già esperite precedentemente ed i relativi costi sostenuti, e tenendo in considerazione i costi da sostenere per eventuale ulteriore azione da intraprendere

19. L'elenco dei crediti inesigibili verrà reso disponibile con indicazione dell'esito infruttuoso dell'ultima attività svolta, in sede di bilancio consuntivo annuale.

20. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile nominato dal CN, in qualità di soggetto affidatario, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00, salvo situazioni particolari eventualmente indicate dall'Ente comunale
- c) (regola conforme al comma 796) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili.
- d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo stabilito in base all'importo rateizzato e al numero di rate già concesse, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse, previo assenso da parte del Comune, deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c) (ai fini della valutazione potranno essere richiesti ISEE per le utenze domestiche e bilanci o situazioni economico finanziarie per le attività economiche).
- g) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Solo in casi particolari e previa verifica delle cause che hanno bloccato la precedente rateizzazione e delle eventuali nuove garanzie di pagamento fornite dall'utente, si può concedere un nuovo piano di rientro sul medesimo importo a debito.

21. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di 0,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

22. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

23. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

24. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

25. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione

Art. 35 - Sanzioni e contenzioso

1. Le violazioni delle disposizioni di legge nonché del presente regolamento riguardanti l'applicazione del tributo sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, dal comma 695 al 698 L. 147/2013, con le modalità previste dal vigente Regolamento.

2. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto;

In caso di omessa presentazione della dichiarazione: sanzione pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

In caso di infedele dichiarazione: sanzione pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.-;

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione pari a € 100,00.-;

4. Le sanzioni di cui al comma precedente sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs.546/1992.

Art.36 – Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Relativamente alla rettifica degli importi non dovuti, l'utente deve comunicare al CN la documentazione, indicando le

informazioni obbligatorie, secondo le modalità previste nella Carta della Qualità del Servizio conforme a quanto disposto dal TQRIF.

Art. 37 – Richieste scritte di rettifica degli importi addebitati

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della TARI, inoltra al CN una richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati secondo le modalità e le informazioni obbligatorie previste nella Carta della Qualità del Servizio conforme a quanto disposto dal TQRIF.
2. Il CN risponde in forma scritta alla stessa, entro 60 giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie secondo le modalità indicate nella Carta della Qualità del Servizio.

Art. 38 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria, nonché gli artt. Dal 13 al 24 restano validi fino a diverse disposizioni della normativa di settore e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Art. 39 - Riferimenti di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alla normativa di settore e alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed alle altre norme legislative e regolamenti vigenti in materia, nonché alla Carta della Qualità del Servizio predisposta ai sensi della L. 244/2007, art. 2, c. 461 e del TQRIF

Art. 40 - Disposizioni finali e transitorie

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa alle annualità pregresse.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 147/2013, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni al regolamento per la disciplina del servizio smaltimento dei rifiuti adottato dall'ente, nonché alla normativa di settore, in particolare al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e alle disposizioni dell'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed alle altre norme legislative e regolamenti vigenti in materia, nonché alla carta della qualità del servizio ai sensi della L. n. 244/2007, art. 2, c. 461 e del TQRIF.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

4. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

5. Si precisa che, per situazioni contingenti di particolare gravità (esempio per l'anno 2020 pandemia Covid-19), possono essere previste delle riduzioni atipiche, ai sensi del comma 660 della L.147/2013, finanziate con mezzi propri di bilancio

Art. 41 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI
--

Il Revisore dei Conti Dott. Giorgio Bruschi, nominato dal C.C. con apposita Deliberazione Consiliare;

Prende atto della proposta deliberativa in oggetto e della bozza di regolamento allegata, che inerisce l'approvazione del nuovo regolamento TARI;

Visti di contenuti delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021" e n. 444/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Viste, altresì, le modifiche introdotte dalla deliberazione ARERA n. 15/2022 Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Analizzato, in particolare, il contenuto della bozza regolamentare predisposta in accordo con il concessionario della riscossione Consorzio Navigli S.p.A. e ritenutola conforme alla normativa di riferimento;

Visto l'art. 239 – comma 1 lett. b) punto 7 del Tuel approvato con il D.lgs 267/2000 e s.m.i. che, come da ultima modifica introdotta dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni nelle legge n. 213/2012, prevede tra l'altro che l'Organo di Revisione esprime il proprio parere anche su "*proposte di regolamento di applicazione dei tributi*";

Tutto ciò premesso argomentato

Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto il TUEL e la normativa correlata;

ESPRIME

Il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla proposta di nuovo regolamento Tari.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Giorgio Bruschi